



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **579** in data **15.11.2006**

O M I S S I S

P A R E R E

Oggetto: Comune di Vigonovo (VE)
Piano Regolatore Generale
Variante alle Norme Tecniche di Attuazione Art. 23.1

PREMESSE:

- Il Comune di Vigonovo (VE), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1658 in data 22.06.2001.
- Con deliberazione di Consiglio n. 50 in data 30.09.2003, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 1138 in data 21.01.2005, acquisita agli atti della Regione in data 27.01.2005.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, e di ciò il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Consiglio n. 64 in data 30.11.2004.

VERIFICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Compatibilità idraulica

- il Comune con nota n. 18818 del 30.09.2003 ha trasmesso l'asseverazione del tecnico estensore della variante circa la non valutazione idraulica al competente Ufficio Regionale del Genio Civile;
- il Genio Civile di Venezia con note nn. del 30 ottobre 2003 e 20 febbraio 2004, ha ritenuto indispensabile richiedere uno studio idraulico adeguato alle circostanze;

- il Genio Civile di Venezia con nota n. 126871/46.16 del 22.02.2005, sulla base dei risultati dello studio idraulico presentato e dalla collocazione geografica dell'ambito, classificata come "Aree a drenaggio difficoltoso e/o soggette a sofferenza idraulica" (Tav. 3), emerge la necessità di introdurre dei provvedimenti di mitigazione, indispensabili per non ingenerare o amplificare, con la realizzazione degli interventi previsti, uno stato di sofferenza idraulica, ha espresso parere favorevole con le seguenti condizioni:
 1. che siano realizzate, laddove non in contrasto con le presenti, tutte le misure indicate nella relazione dello studio idraulico come necessarie per ricondurre gli interventi ad uno stato di compatibilità idraulica sia con la rete fognaria che con la rete dei canali di bonifica e per evitare ogni possibile aggravamento della situazione (invasi supplementari, separazione delle acque nere dalle bianche, controllo e limitazione delle portate effluenti, ecc.); in particolare, il volume d'invaso non potrà essere inferiore al valore suggerito, alle pagine 18 e 20, di 660 m³/ha per le parti di nuova impermeabilizzazione;
 2. che, sempre posto che non vi sia contrasto con le prescrizioni qui elencate, siano:
 - a. integralmente recepite e realizzate le indicazioni fornite dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta nel parere di cui alla nota soprindicata
 - b. seguite anche le indicazioni proposte al § 8 dello studio di compatibilità, in particolare quelle del punto 4; si sottolinea specialmente la necessità di garantire che la portata che defluisce dagli ambiti di nuova previsione non sia superiore al valore indicato di 10 l/s, ha;
 3. che la versione definitiva dei progetti esecutivi, per la parte idraulica, sia sottoposta, prima della realizzazione all'analisi del soggetto avente competenza sulla rete di recapito finale delle acque defluenti dalle aree di variante (Ente Gestore e in ogni caso Consorzio di Bonifica), il quale garantisce sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni di deflusso a valle e col grado di sicurezza da assicurarsi.
 4. che, rientrando la variante in ambiti soggetti a sofferenza idraulica o drenaggio difficoltoso (come indicato dallo studio prodotto) e classificati dal Progetto di PAI del fiume Brenta come area "P1-pericolosità moderata", sia ivi possibile l'edificazione solo in presenza di piani d'imposta sopraelevati, rispetto al piano di campagna, di 40-50 cm, e in assenza di piani interrati o seminterrati;
 5. che in ogni caso in cui sia compatibile con lo stato del sottosuolo, con la difesa dello stesso dagli inquinanti e con la vigente normativa in merito siano realizzate pavimentazioni drenanti;
 6. che le Norme Tecniche Attuative del PRG siano completate con quanto menzionato ai punti precedenti.

Ciò posto, restano in ogni caso fatte salve tutte le disposizioni e le leggi relative all'idraulica fluviale e alla rete di bonifica, come quelle inerenti, ad esempio, alle distanze dagli argini cui sono consentite opere e scavi.

Si rammenta infine che, essendo in fase d'elaborazione il progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, le aree che dovessero ricadere all'interno delle perimetrazioni di pericolosità Idraulica soggiaceranno a quanto ivi prescritto, in relazione alla classe d'appartenenza e all'efficacia del Piano.

- pertanto con riferimento alla DGR n. 3637 del 13.12.2002 ed in particolare all'obbligatorietà di acquisire il nulla osta preventivo del Genio Civile in merito alla compatibilità idraulica, si evidenzia che tale procedura è stata seguita dal Comune

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

- La variante consiste nella modifica dell'art. 23.1 delle Norme tecniche di Attuazione per parificare il rapporto di copertura fondiario della zona produttiva esistente a Tombelle Nord alle altre zone produttive esistenti.

CONSIDERATO CHE:

- Dopo l'approvazione del vigente PRG, per risolvere alcune incongruenze presenti nelle Norme e nel Regolamento edilizio emerse durante il primo periodo di operatività, l'Amministrazione Comunale aveva adottato una variante parziale;
- Nella procedura di approvazione erano pervenute alcune osservazioni che riguardavano alcuni temi importanti ma non pertinenti e che pertanto non hanno trovato accoglimento .
- Ora l'Amministrazione Comunale, volendo dare risposta alle citate osservazioni, ha predisposto alcune varianti; quella in oggetto, intende risolvere il problema del rapporto di copertura fondiario da applicare nelle zone produttive esistenti;
- La zona produttiva esistente di Tombelle Nord presenta un rapporto di copertura fondiario pari al 40%;
- Tutte le altre zone produttive esistenti nel territorio comunale presenta un rapporto di copertura fondiario pari al 60%;
- L'Amministrazione Comunale di Vigonovo ha convenuto che risulta necessario rendere uniformi le previsioni urbanistiche in tutte le zone produttive, sia quelle esistenti, già dotate di strumento urbanistico attuativo, sia quelle di nuovo impianto
- A tal fine l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un'indagine sul territorio per verificare gli effetti dell'applicazione della suddetta variante con la norma modificata; risulta che:
 - sono ancora liberi 4 lotti
 - 19 lotti hanno ancora possibilità di ampliamenti
- La variante così predisposta, risulta condivisibile, dato che rende uniformi le previsioni urbanistiche in tutte le zone artigianali, sia quelle esistenti, già dotate di S.U.A., sia quelle di nuovo impianto.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

GIUSEPPE MANOLI

che la variante alle NTA al Piano Regolatore Generale del Comune di Vigonovo (VE) descritta in premessa, sia meritevole di approvazione, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 61/1985 e come composta da:

- Estratto Norme Tecniche di Attuazione art. 23.1

Va vistato n. 1 elaborato.

O M I S S I S

Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art 27
copia conforme all'originale
Consta di n. 2 fogli
Venezia, li 28.11.2006

IL SEGRETARIO
f.to GIUSEPPE MANOLI

IL SEGRETARIO
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE
f.to VINCENZO FABRIS